

**Fallimento - effetti - per i creditori - debiti pecuniari - compensazioni - contratti bancari - apertura di credito bancario (nozione, caratteri, distinzioni) – garanzia**

Contratto di anticipazione bancaria e mandato all'incasso con patto di compensazione - Collegamento negoziale - Sussistenza - Configurabilità della compensazione c.d. "impropria" e non in senso stretto ex art. 1241 c.c. - Ragioni - Conseguenze.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 27219 del 11/10/2025 (Rv. 676408 - 01) Il collegamento tra il contratto di anticipazione ed il mandato all'incasso con patto di compensazione previsto all'interno del contratto di conto corrente comporta che i rispettivi debiti e crediti delle parti traggono origine da un unico rapporto negoziale, con conseguente inapplicabilità della compensazione in senso stretto ex artt. 1241 c.c. e 56 l.fall., ed applicabilità, invece, della c.d. "compensazione impropria", ancorata al mero accertamento contabile di dare e avere, cui il giudice può procedere senza necessità di eccezione di parte o di domanda riconvenzionale.